

8. Intervento sulla relazione di Bruni e Monti

di Antonino Tramontana

Vorrei svolgere qualche considerazione sulla relazione presentata dai professori Bruni e Monti e particolarmente sulle proposte conclusive riguardanti il conferimento di una rilevanza costituzionale al principio della stabilità monetaria e la limitazione dei rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia.

Quanto alla prima proposta, sembra lecito qualche dubbio sull'efficacia pratica di una norma costituzionale che sancisca l'obbligo di mantenere la stabilità del valore della moneta.

Certamente una norma siffatta potrebbe essere inserita nell'articolo 47 della nostra Costituzione o in un altro articolo appositamente istituito: ma per constatare se poi questo obbligo viene concretamente rispettato occorrerebbe prima stabilire che cosa debba intendersi per stabilità monetaria e su chi debba incombere la responsabilità per il suo mantenimento.

Nessuno può realisticamente ritenere che, nei prossimi anni, si riuscirà a mantenere in Italia una assoluta stabilità del valore della moneta (ossia un tasso di inflazione pari a zero) e non si vede chi e come potrebbe stabilire fino a che punto un tasso positivo di variazione dei prezzi sia compatibile con il proposto principio costituzionale di stabilità monetaria.

E anche se fosse possibile stabilire un valore numerico al di là del quale il tasso di aumento dei prezzi non viene considerato compatibile con la regola costituzionale non è chiaro quali conseguenze pratiche potrebbero derivare da una situazione nella quale l'aumento dei prezzi superi il predetto limite.

Alquanto discutibile appare anche la proposta – che evidentemente dovrebbe anch'essa concretarsi in una norma costituzionale – di togliere al Parlamento la facoltà di autorizzare la Banca d'Italia a concedere anticipazioni straordinarie al Tesoro.

Non si può infatti escludere la possibilità che si verifichino situazioni di emergenza – dovute, ad esempio, ad eventi politici eccezionali o ad uno stato di grave crisi finanziaria – nelle quali appaia indispensabile il ricorso ad un finanziamento straordinario, di carattere monetario, a favore del Tesoro.

Una norma costituzionale che impedisca al Parlamento di autorizzare questo finanziamento potrebbe quindi avere conseguenze assai gravi per la situazione del Paese.

Non vi è, invece, nella relazione dei professori Bruni e Monti una proposta che io ritengo potrebbe eliminare alcuni aspetti negativi dell'attuale sistema di relazioni tra il Tesoro e la Banca d'Italia e cioè la proposta di trasferire la gestione del Servizio di tesoreria provinciale dello Stato dalla Banca d'Italia ad uno o più istituti di credito ordinario.

Gli effetti negativi dell'attuale sistema di gestione della Tesoreria provinciale dello Stato sono principalmente due: la possibilità per il Tesoro di utilizzare lo scoperto di conto corrente ad un costo pressoché trascurabile (tasso d'interesse dell'1%) e la possibilità che l'anticipazione al Tesoro incida direttamente sulla creazione di base monetaria.

In queste condizioni lo scoperto di conto corrente di tesoreria, anziché essere — come dovrebbe — uno strumento volto a conferire un certo grado di elasticità alla gestione di cassa del Tesoro, diviene un mezzo di finanziamento permanente e di ampie dimensioni, mentre la Banca d'Italia è costretta ad intervenire per neutralizzarne gli effetti destabilizzatori sulla liquidità del sistema.

Sarebbe, d'altra parte, eccessivamente rigida e creerebbe difficoltà alla gestione del bilancio dello Stato, una norma che — come talvolta richiesto in sede di Comunità europea vietasse completamente al Tesoro la facoltà di utilizzare uno scoperto di conto corrente.

Il trasferimento della gestione del Servizio di Tesoreria provinciale dello Stato ad uno o più istituti di credito ordinario potrebbe consentire di superare queste difficoltà: resterebbe infatti possibile al Tesoro ricevere anticipazioni per la gestione del bilancio e della Tesoreria, ma dovendo pagare un tasso di interesse prossimo a quello di mercato il ricorso alle anticipazioni sarebbe certamente più contenuto e giustificato da un calcolo di convenienza economica, mentre, interrompendosi il rapporto diretto con la Banca centrale, queste anticipazioni non inciderebbero più direttamente sulla creazione di base monetaria.

L'articolo 202 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, stabilisce che mentre la Tesoreria centrale è esercitata direttamente dallo Stato, l'esercizio della Tesoreria provinciale può essere affidato ad un istituto bancario.

Il trasferimento della gestione del servizio di Tesoreria provinciale dello Stato ad un istituto di credito ordinario eliminerebbe gran parte degli aspetti negativi dell'attuale situazione e, al tempo stesso, liberebbe la Banca d'Italia da un onere veramente gravoso, consentendole di dedicare maggiori risorse all'esercizio delle sue funzioni istituziona-

li di Banca centrale, divenute sempre più impegnative nell'attuale situazione di liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitali e nella prospettiva dell'integrazione economica europea.